

COMUNE DI CALDIERO



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

Approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2021

Modificato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 38 del 19/12/2023

Sommario

PARTE PRIMA PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE	5
Articolo 1 Oggetto del regolamento	5
Articolo 2 Concessioni e autorizzazioni	5
Articolo 3 Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.....	6
Articolo 4 Norme di riferimento	7
Articolo 5 Avvio del procedimento amministrativo	7
Articolo 6 Termine per la definizione del procedimento amministrativo.....	10
Articolo 7 Istruttoria	10
Articolo 8 Conclusione del procedimento	10
Articolo 9 Rilascio della concessione o autorizzazione.....	11
Articolo 10 Contenuto ed efficacia del provvedimento	11
Articolo 11 Principali obblighi del concessionario.....	12
Articolo 12 Revoca e modifica. Rinuncia.....	13
Articolo 13 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.....	13
Articolo 14 Altre cause di decadenza	13
Articolo 15 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive	14
Articolo 16 Subentro.....	14
Articolo 17 Rinnovo	15
Articolo 18 Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni	15
PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE	16
Articolo 19 Oggetto del canone	16
Articolo 20 Ambito di applicazione del canone	16
Articolo 21 Soggetto passivo	16
Articolo 22 Soggetto attivo.....	17
Articolo 23 Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone	17
Articolo 24 Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie	18
Articolo 25 Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa	18
Articolo 26 Modalità di determinazione del canone in base alla zona	20
Articolo 27 Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità	20

Articolo 28 Riduzioni e Maggiorazioni	23
Articolo 29 Esenzioni	24
Articolo 30 Termini per il versamento del canone	26
Articolo 31 Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi	27
Articolo 32 Maggiorazioni ed indennità	28
Articolo 33 Rateazioni	29
Articolo 34 Rimborsi	29
Articolo 35 Mercati	30
Articolo 37 Trattamento dei dati personali	30
PARTE TERZA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	31
Articolo 38 Gestione del servizio	31
Articolo 39 Impianti di proprietà' del Comune. Superfici	31
Articolo 40 Canone sul servizio affissioni	31
Articolo 41 Tariffe e maggiorazioni	32
Articolo 42 Riduzione del canone	32
Articolo 43 Esenzioni dal canone	32
Articolo 44 Numerazione impianti	32
Articolo 45 Modalità per il servizio affissioni	33
Articolo 46 Vigilanza sanzioni amministrative	33
PARTE QUARTA DISCIPLINA TRANSITORIA	35
Articolo 47 Norme transitorie	35
Articolo 48 Entrata in vigore	35

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di CALDIERO, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2
Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche se comprese nel centro abitato, fatto salvo il nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale regionale o provinciale.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D. Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere

precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti);

4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
8. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Piano comunale del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29.12.2015.

Articolo 3

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.
3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.
4. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti

amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

5. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.
6. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

Articolo 4

Norme di riferimento

1. Per il dimensionamento e per le modalità d'installazione dei mezzi pubblicitari si fa riferimento integralmente a quanto previsto dall'allegato D).

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c. l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d. l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e. la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f. l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
 - Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - Documentazione fotografica;
 - Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
 - che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;
 - di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
 - di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;
4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
 - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e. la ragione per la quale è richiesta;
 - f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
 - i. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:

- i. allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - ii. allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - iii. allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - iv. allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
5. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
8. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
9. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a. locandine;
 - b. pubblicità su autoveicoli;
 - c. autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - d. distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - e. tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.

11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Articolo 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 della L. 241/1990.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7

Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8

Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a. pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b. pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c. rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d. versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e. pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a. l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b. la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c. la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d. la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e. gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f. l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a. l'ubicazione del mezzo;
 - b. la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;

- c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d. la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e. gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f. l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
 4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.
 5. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornaliere.

Articolo 11

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 12

Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 14

Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a. violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b. violazione di norme di legge o regolamentari in materia;

- c. la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 20 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
- d. vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
- e. il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
- f. l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 2 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
- g. In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 15

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 17

Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 18

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19

Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art. 1158 cod. civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.
3. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
4. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
6. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 3 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21

Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche

abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 22

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Caldiero.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di Caldiero ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 23

Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Caldiero alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 7938 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a. classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati A) e B);
- b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
- c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
- d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
- f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 24

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
 - a. sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
 - c. le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 25

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune

- in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
 3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
 4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
 6. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.

7. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero in base a fasce orarie, ovvero a tariffa giornaliera.
8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.
9. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.
10. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
11. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 12,00.

Articolo 26

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in 3 zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato B); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 27

Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - TRE ZONE
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 SUOLO PUBBL. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 SUOLO PUBBL. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 SUOLO PUBBL. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 SUOLO PUBBL. > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 SUOLO PUBBL. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 SUOLO PUBBL. >1 E =< 5,5 MQ

MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 SUOLO PUBB. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 SUOLO PUBB. > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 SUOLO PRIV. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 SUOLO PRIV. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 SUOLO PRIV. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 SUOLO PRIV. > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 SUOLO PRIV. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 SUOLO PRIV. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 SUOLO PRIV. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 SUOLO PRIV. > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 SUOLO PUBB. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 SUOLO PUBB. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 SUOLO PUBB. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 SUOLO PUBB. > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 SUOLO PUBB. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 SUOLO PUBB. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 SUOLO PUBB. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 SUOLO PUBB. > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 SUOLO PRIV. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 SUOLO PRIV. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 SUOLO PRIV. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 2 SUOLO PRIV. > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 SUOLO PRIV. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 SUOLO PRIV. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 SUOLO PRIV. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 2 SUOLO PRIV. > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 3 SUOLO PUBB. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 3 SUOLO PUBB. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 3 SUOLO PUBB. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 3 SUOLO PUBB. > 8,5 MQ

MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 3 SUOLO PUBBL. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 3 SUOLO PUBBL. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 3 SUOLO PUBBL. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 3 SUOLO PUBBL. > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 3 SUOLO PRIV. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 3 SUOLO PRIV. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 3 SUOLO PRIV. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 3 SUOLO PRIV. > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 3 SUOLO PRIV. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 3 SUOLO PRIV. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 3 SUOLO PRIV. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 3 SUOLO PRIV. > 8,5 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1 SUOLO PUBBL.
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 2 SUOLO PUBBL.
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 3 SUOLO PUBBL.
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1 SUOLO PRIV.
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 2 SUOLO PRIV.
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 3 SUOLO PRIV.
STRISCIONI ZONA 1 SUOLO PUBBL.
STRISCIONI ZONA 2 SUOLO PUBBL.
STRISCIONI ZONA 3 SUOLO PUBBL.
STRISCIONI ZONA 1 SUOLO PRIV.
STRISCIONI ZONA 2 SUOLO PRIV.
STRISCIONI ZONA 3 SUOLO PRIV.
PANNELLO LUM. ZONA 1 SUOLO PUBBL. => 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 2 SUOLO PUBBL. => 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 3 SUOLO PUBBL. => 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 1 SUOLO PRIV. => 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 2 SUOLO PRIV. => 1 MQ
PANNELLO LUM. ZONA 3 SUOLO PRIV. => 1 MQ
AFFISSIONE MANIFESTI

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
TENDE
SOPRA/SOTTOSUOLO
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

Articolo 28 **Riduzioni e Maggiorazioni**

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.
 - a. Per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
 - b. Per le occupazioni permanenti realizzate passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, è prevista una riduzione del 70%;
 - c. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
 - d. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%;
 - e. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
 - f. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
 - g. Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 50%;
 - h. Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune si applica un aumento del 30%;

- i. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 30% se in seconda categoria;
- j. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
- k. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- l. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 20%;
- m. Per le occupazioni temporanee con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
- n. Per le occupazioni temporanee di durata fino a 3 ore, si applica una riduzione del 50%; per durata da 3 ad 8 ore si applica una riduzione del 30%;
- o. Per le occupazioni vengono individuate le relative fasce orarie per occupazioni inferiori alle 8 ore:
 - Per fiere e feste dalle ore 7 alle ore 14 riduzione del 30%
 - Per ambulanti dalle ore 17 alle ore 19 riduzione del 30%
 - Per edilizia dalle ore 19 alle ore 7 riduzione del 30%
 - Altre fattispecie dalle ore 19 alle ore 7 riduzione del 30%

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

- 2. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
 - a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, le riduzioni sono calcolate:
 - Per i primi 200 mq eccedenti riduzione del 30%;
 - Per le superfici eccedenti i 1200 mq e fino a 1500 mq riduzione del 40%
 - Per superfici eccedenti i 1500 mq. riduzione del 50%
 - b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;

Articolo 29

Esenzioni

- 1. Sono esenti dal canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui

- all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e. le occupazioni da parte delle autovetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
 - f. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - h. le occupazioni con passi carrabili o accessi carrai;
 - i. le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
 - j. le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
 - k. le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
 - l. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - m. occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - n. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
 - o. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi. Di durata non superiore alle 6 ore;
 - p. commercio ambulante itinerante con soste fino a 60 minuti;
 - q. i primi 60 giorni di occupazione per gli interventi di cui all'art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio) commi 1, 2 e 3 della legge 449/1997;
 - r. le occupazioni delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, ai sensi dell'art. 57, comma 9, del decreto legge n. 120 del 11/09/2020, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,;

- s. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- t. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- u. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- v. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 8 metri quadrati;
- w. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- x. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- y. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- z. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- aa. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Articolo 30

Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 31

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a. al pagamento dell'indennità;
 - b. alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 32

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D. Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31 comma 3 del presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 33 Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c. da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e. da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f. oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 34 Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

Articolo 35

Mercati

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

Articolo 36

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 37

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38

Gestione del servizio

1. Il Comune di Caldiero mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Caldiero garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati all'allegato C).

Articolo 39

Impianti di proprietà' del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 20 per ogni 1.000 abitanti.
2. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato C) al presente regolamento.
3. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 30% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari al 70% della superficie disponibile.

Articolo 40

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 41

Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.

Articolo 42

Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a. i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b. i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d. i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. gli annunci mortuari.

Articolo 43

Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f. i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 44

Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma del Comune con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dal Comune.

Articolo 45

Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 la durata è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 46

Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle

pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 45 comma 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 31.

PARTE QUARTA DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 47 Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 24/03/2003, nonché la delibera tariffaria n. 18 approvata dalla Giunta Comunale in data 23/02/2006 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 180 del 07/05/1994, nonché la delibera tariffaria n. 16 approvata dalla Giunta Comunale in data 23/02/2006 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
4. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.
5. Per l'anno 2021 i termini di pagamento di cui all'articolo 30 sono spostati al 31 marzo in relazione alla necessità di implementare il nuovo tariffario.

Articolo 48 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2021.

ALLEGATO A) - ZONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

ELENCO VIE	CATEGORIA STRADA
VIA ALBERONE	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA ALCIDE DE GASPERI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
CORSO ALCIDE DE GASPERI	ZONA 2 - CATEGORIA SPECIALE
PIAZZA ALDO MORO	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA ALEARDO ALEARDI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA ALESSANDRO VOLTA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA ALESSANDRO ZENATELLO	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA ANTON MARIA LORGNA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA ANTONIO MEUCCI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VICOLO ASILO	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA AUGUSTO CAMPETTI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA BATTAIOLLE	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA BERTO BARBARANI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA BOCCARE	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA CA' RIZZI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA CADUTI DEL LAVORO	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA CADUTI DI NASSIRIYA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA CALDIERINO	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VICOLO CALOSINI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA CANOVA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA CARLO CARRA'	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VICOLO CASE NUOVE	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA CATENA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA CENDRARO	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA CESARE SARGENTI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA COLOMBARA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIALE CONTI DA PRATO	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA DANTE ALIGHIERI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA DEGLI ALPINI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIALE DEL COMMERCIO	ZONA 3 - CATEGORIA SUPER SPECIALE
PIAZZA DEL DONATORE	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIALE DEL LAVORO	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIALE DELL'ARTIGIANATO	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIALE DELL'INDUSTRIA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIALE DELLA LIBERTA'	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIALE DELLA RESISTENZA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIALE DELLA STAZIONE	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA DELLE TERME	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA DOMENICO RICCI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA DON GIOVANNI MINZONI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
PIAZZA DON MARCELLINO OLIVIERI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA DON PIO LEONARDI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA ENRICO FERMI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA ENRICO FRASSANITO	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA EVANGELISTA TORRICELLI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIALE FILIPPO TOMMASO MARINETTI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA FIORDALISO	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA FONTE	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE

ELENCO VIE	CATEGORIA STRADA
VIA FORNACI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA FRANCESCO ZIZZI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA GALILEO GALILEI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA GIACOMO LEOPARDI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA GIARE	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA GIORGIO MORANDI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA GIOSUE' CARDUCCI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA GIRASOLE	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA GIULIO RIVERA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA GIUSEPPE VERDI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA GOMBION	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIALE GUGLIELMO MARCONI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
STRADA LA LOFFIA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
PIAZZETTA LAVANDARI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA LAVANDARI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA LEONARDO DA VINCI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA LEONARDO DALLA SEGA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA LUIGI CARCERERI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA LUIGI GALVANI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA MARGHERITA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA MIRANDOLA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA MONSIGNOR DANIELE COMBONI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA MONSIGNOR GIOVANNI ANTONIO FAR	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA MONTE ROCCA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA MUSI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
CONTROSTRADA NAPOLEONICA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA NAPOLEONICA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA NICCOLO' COPERNICO	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
PIAZZA OLINTO MARCOLUNGO	ZONA 2 - CATEGORIA SPECIALE
VIA ORESTE LEONARDI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA PAOLO CALIARI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA PAPA GIOVANNI PAOLO SECONDO	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA PONTEROTTO	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA PRESA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA PRIMO MAGGIO	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA QUATTRO NOVEMBRE	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA RAFFAELE FASANARI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA RAFFAELE JOZZINO	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA RAFFAELLO SANZIO	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA RISORGIVA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA RIVA FONDA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA ROMA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA ROSA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA ROTA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA SALGARIA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA SAN GASPARE BERTONI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA SAN GIOVANNI CALABRIA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
PIAZZA SAN LORENZO MARTIRE	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE

ELENCO VIE	CATEGORIA STRADA
VIA SAN MARCO	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA SAN PIETRO	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA SANDRO PERTINI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA SANT'IRENE	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA SANTI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA SORGENTE	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA SPEZIERIA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA STRA'	ZONA 3 - CATEGORIA SUPER SPECIALE
VIA UMBERTO BOCCIONI	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA VAGO	ZONA 3 - CATEGORIA SUPER SPECIALE
VIA VENTICINQUE APRILE	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VIA VERONA	ZONA 3 - CATEGORIA SUPER SPECIALE
VIA VICENZA	ZONA 3 - CATEGORIA SUPER SPECIALE
VIA VILLA TREZZA	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
PIAZZA VITTORIO BACHELET	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
PIAZZA VITTORIO VENETO	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE
VICOLO ZENAGO	ZONA 1 - CATEGORIA NORMALE

ALLEGATO B) CATEGORIE OCCUPAZIONI

ELENCO VIE	CATEGORIA	NOTE
VIA ALBERONE	CATEGORIA 1	
VIA ALCIDE DE GASPERI	CATEGORIA 1	
CORSO ALCIDE DE GASPERI	CATEGORIA 1	
PIAZZA ALDO MORO	CATEGORIA 1	
VIA ALEARDO ALEARDI	CATEGORIA 1	
VIA ALESSANDRO VOLTA	CATEGORIA 1	
VIA ALESSANDRO ZENATELLO	CATEGORIA 1	
VIA ANTON MARIA LORGNA	CATEGORIA 1	
VIA ANTONIO MEUCCI	CATEGORIA 1	
VICOLO ASILO	CATEGORIA 1	
VIA AUGUSTO CAMPETTI	CATEGORIA 1	
VIA BATTAIOLE	CATEGORIA 2	
VIA BERTO BARBARANI	CATEGORIA 1	
VIA BOCCARE	CATEGORIA 2	
VIA CA' RIZZI	CATEGORIA 2	
VIA CADUTI DEL LAVORO	CATEGORIA 1	
VIA CADUTI DI NASSIRIYA	CATEGORIA 1	
VIA CALDIERINO	CATEGORIA 1	prima dell'incrocio con via Spezieria
VIA CALDIERINO	CATEGORIA 2	da incrocio con via Spezieria a incrocio con via Napoleonica
VICOLO CALOSINI	CATEGORIA 2	
VIA CANOVA	CATEGORIA 2	
VIA CARLO CARRA'	CATEGORIA 1	
VICOLO CASE NUOVE	CATEGORIA 1	
VIA CATENA	CATEGORIA 2	
VIA CENDRARO	CATEGORIA 2	
VIA CESARE SARGENTI	CATEGORIA 1	
VIA COLOMBARA	CATEGORIA 2	
VIALE CONTI DA PRATO	CATEGORIA 1	
VIA DANTE ALIGHIERI	CATEGORIA 1	
VIA DEGLI ALPINI	CATEGORIA 1	
VIALE DEL COMMERCIO	CATEGORIA 1	
PIAZZA DEL DONATORE	CATEGORIA 1	
VIALE DEL LAVORO	CATEGORIA 1	
VIALE DELL'ARTIGIANATO	CATEGORIA 1	
VIALE DELL'INDUSTRIA	CATEGORIA 1	
VIALE DELLA LIBERTA'	CATEGORIA 1	
VIALE DELLA RESISTENZA	CATEGORIA 1	
VIALE DELLA STAZIONE	CATEGORIA 1	
VIA DELLE TERME	CATEGORIA 1	
VIA DOMENICO RICCI	CATEGORIA 1	
VIA DON GIOVANNI MINZONI	CATEGORIA 1	
PIAZZA DON MARCELLINO OLIVIERI	CATEGORIA 1	
VIA DON PIO LEONARDI	CATEGORIA 1	
VIA ENRICO FERMI	CATEGORIA 1	
VIA ENRICO FRASSANITO	CATEGORIA 1	
VIA EVANGELISTA TORRICELLI	CATEGORIA 1	
VIALE FILIPPO TOMMASO MARINETTI	CATEGORIA 1	
VIA FIORDALISO	CATEGORIA 1	
VIA FONTE	CATEGORIA 1	
VIA FORNACI	CATEGORIA 2	
VIA FRANCESCO ZIZZI	CATEGORIA 1	
VIA GALILEO GALILEI	CATEGORIA 1	
VIA GIACOMO LEOPARDI	CATEGORIA 1	
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	CATEGORIA 1	
VIA GIARE	CATEGORIA 2	
VIA GIORGIO MORANDI	CATEGORIA 1	
VIA GIOSUE' CARDUCCI	CATEGORIA 1	
VIA GIRASOLE	CATEGORIA 1	
VIA GIULIO RIVERA	CATEGORIA 1	
VIA GIUSEPPE VERDI	CATEGORIA 1	

ELENCO VIE	CATEGORIA	NOTE
VIA GOMBION	CATEGORIA 2	
VIALE GUGLIELMO MARCONI	CATEGORIA 1	
STRADA LA LOFFIA	CATEGORIA 2	
PIAZZETTA LAVANDARI	CATEGORIA 1	
VIA LAVANDARI	CATEGORIA 1	
VIA LEONARDO DA VINCI	CATEGORIA 1	
VIA LEONARDO DALLA SEGA	CATEGORIA 1	
VIA LUIGI CARCERERI	CATEGORIA 1	
VIA LUIGI GALVANI	CATEGORIA 1	
VIA MARGHERITA	CATEGORIA 1	
VIA MIRANDOLA	CATEGORIA 1	
VIA MONSIGNOR DANIELE COMBONI	CATEGORIA 1	
VIA MONSIGNOR GIOVANNI ANTONIO FARINA	CATEGORIA 1	
VIA MONTE ROCCA	CATEGORIA 1	
VIA MUSI	CATEGORIA 1	
CONTROSTRADA NAPOLEONICA	CATEGORIA 2	
VIA NAPOLEONICA	CATEGORIA 2	
VIA NICCOLO' COPERNICO	CATEGORIA 1	
PIAZZA OLINTO MARCOLUNGO	CATEGORIA 1	
VIA ORESTE LEONARDI	CATEGORIA 1	
VIA PAOLO CALIARI	CATEGORIA 1	
VIA PAPA GIOVANNI PAOLO SECONDO	CATEGORIA 1	
VIA PONTEROTTO	CATEGORIA 1	
VIA PRESA	CATEGORIA 2	
VIA PRIMO MAGGIO	CATEGORIA 1	
VIA QUATTRO NOVEMBRE	CATEGORIA 1	
VIA RAFFAELE FASANARI	CATEGORIA 1	
VIA RAFFAELE JOZZINO	CATEGORIA 1	
VIA RAFFAELLO SANZIO	CATEGORIA 1	
VIA RISORGIVA	CATEGORIA 1	
VIA RIVA FONDA	CATEGORIA 1	
VIA ROMA	CATEGORIA 1	
VIA ROSA	CATEGORIA 1	
VIA ROTA	CATEGORIA 1	
VIA SALGARIA	CATEGORIA 1	
VIA SAN GASPARE BERTONI	CATEGORIA 1	
VIA SAN GIOVANNI CALABRIA	CATEGORIA 1	
PIAZZA SAN LORENZO MARTIRE	CATEGORIA 1	
VIA SAN MARCO	CATEGORIA 2	
VIA SAN PIETRO	CATEGORIA 1	esclusa la parallela autostrada Serenissima
VIA SAN PIETRO	CATEGORIA 2	parallela autostrada Serenissima
VIA SANDRO PERTINI	CATEGORIA 1	
VIA SANT'IRENE	CATEGORIA 1	
VIA SANTI	CATEGORIA 1	fino all'incrocio con via Ponterotto
VIA SANTI	CATEGORIA 2	oltre l'incrocio con via Ponterotto
VIA SORGENTE	CATEGORIA 1	
VIA SPEZIERIA	CATEGORIA 2	
VIA STRA'	CATEGORIA 1	
VIA UMBERTO BOCCIONI	CATEGORIA 1	
VIA VAGO	CATEGORIA 1	
VIA VENTICINQUE APRILE	CATEGORIA 1	
VIA VERONA	CATEGORIA 1	
VIA VICENZA	CATEGORIA 1	
VIA VILLA TREZZA	CATEGORIA 1	
PIAZZA VITTORIO BACHELET	CATEGORIA 1	
PIAZZA VITTORIO VENETO	CATEGORIA 1	
VICOLO ZENAGO	CATEGORIA 1	

ALLEGATO C) - ELENCO SPAZI AFFISSIONE

Codice Spazio	Situazione piano	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
1	Di fatto	Commerciale	Via Don Minzoni	angolo via strà	STEND. B.LE	140x200x2	45.4151	11.1798
2	Di fatto	Istituzionale/Sociale	Via Strà	fr civ 88	PLANCIA A MURO	140x200	45.4158	11.1765
3	Di fatto	Commerciale	Via Strà	fr civ 88	PLANCIA A MURO	140x200	45.4158	11.1765
4	Di fatto	Commerciale	Via Strà	fr civ 88	SPAZIO A MURO	600x300	45.4158	11.1766
5	Di fatto	Commerciale	Via del Commercio	fr segat abbigliamento	STEND. B.LE	140x200x2	45.4175	11.158
6	Di fatto	Commerciale	Via del Commercio	fr wok sushi	STEND. B.LE	140x200x2	45.4175	11.158
7	Di fatto	Commerciale	Via del Commercio	fr SB beauty	STEND. B.LE	140x200x2	45.4175	11.1574
8	Di fatto	Commerciale	Via del Commercio	fr mercatone	STEND. B.LE	140x200x2	45.4176	11.1571
9	Di fatto	Commerciale	Via del Commercio	fr mercatone	STEND. B.LE	140x200x2	45.4176	11.1568
10	Di fatto	Commerciale	Via del Commercio	fr fitma	STEND. B.LE	140x200x2	45.4176	11.1565
11	Di fatto	Istituzionale/Sociale	Via Caldierino	ang contrada case nuove	BACHECA	80x110	45.4148	11.1509
12	Di fatto	Commerciale	Piazza S.Lorenzo Martire	ang via caldierino	STEND. M.LE	140x200	45.4128	11.1507
13	Di fatto	Istituzionale/Sociale	Piazza S.Lorenzo Martire	muro sala parrocchiale	PLANCIA A MURO	140x200	45.4128	11.1506
14	Di fatto	Commerciale	Piazza S.Lorenzo Martire	fr sala parrocchiale	SPAZIO A MURO	100x140	45.413	11.1504
15	Di fatto	Commerciale	Piazza S.Lorenzo Martire	fr sala parrocchiale	PLANCIA A MURO	140x200	45.413	11.1504

ALLEGATO C) - ELENCO SPAZI AFFISSIONE

Codice Spazio	Situazione piano	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
16	Di fatto	Commerciale	Piazza S. Lorenzo Martire	fr sala parrocchiale	PLANCIA A MURO	840x200	45.413	11.1502
17	Di fatto	Commerciale	Piazza S. Lorenzo Martire	fr centro parrocchiale	PLANCIA A MURO	280x200	45.413	11.1501
18	Di fatto	Istituzionale/Sociale	Piazza Don Olivieri Marcellino	fr chiesa	SPAZIO A MURO	70x100	45.4131	11.1494
19	Di fatto	Istituzionale/Sociale	Via Don Leonardi	fr civ 36	STEND. M.LE	70x150	45.416	11.1677
20	Di fatto	Istituzionale/Sociale	Via della Libertà	fr via jazzino	STEND. M.LE	70x150	45.4118	11.1777
23	Di fatto	Istituzionale/Sociale	Piazza Marcolungo	alt civ 7	SPAZIO A MURO	70x200	45.4125	11.1837
24	Di fatto	Istituzionale/Sociale	Piazza Vittorio Veneto	al civ 14	SPAZIO A MURO	140x100	45.4096	11.1836
25	Di fatto	Commerciale	Piazza Matteotti	alt area verde	STEND. B.LE	140x200x2	45.4092	11.183
26	Di fatto	Commerciale	Piazza Matteotti	alt monumento	STEND. B.LE	140x200x2	45.409	11.1827
27	Di fatto	Istituzionale/Sociale	Piazza Matteotti	fr civ 14	SPAZIO A MURO	140x100	45.4089	11.1825
28	Di fatto	Commerciale	Piazza Vittorio Veneto	ang via caduti di nassiriya	PLANCIA A MURO	840x200	45.4098	11.1848
29	Di fatto	Commerciale	Piazza Vittorio Veneto	alt civ 44	STEND. B.LE	140x200x2	45.4099	11.1854
30	Di fatto	Commerciale	SP 38	sotto passo treno	SPAZIO A MURO	2100x200	45.4158	11.1444
31	Di fatto	Commerciale	Piazza Bachelet	parcheggio	STEND. B.LE	200x140x2	45.4131	11.1752
32	Di fatto	Commerciale	Piazza Bachelet	fianco palo bandiera italiana	STEND. B.LE	200x140x2	45.413	11.1752

ALLEGATO C) - ELENCO SPAZI AFFISSIONE

Codice Spazio	Situazione piano	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
33	Di fatto	Commerciale	Piazza A. Moro	fr piazza bachelet	STEND. B.LE	200x140x2	45.4129	11.1755
34	Di fatto	Commerciale	Via Leonardi	lato piazza a.moro	STEND. B.LE	200x140x2	45.4132	11.1755
35	Di fatto	Istituzionale/Sociale	Via Alberoni	fr pizzeria calidarium	STEND. M.LE	140x150	45.4102	11.1858
36	Di fatto	Commerciale	Via Alberoni	fr pizzeria calidarium	PLANCIA A MURO	560x200	45.4102	11.1858
37	Di fatto	Commerciale	Via Alberoni	fianco panificio	PLANCIA A MURO	560x200	45.4103	11.1859

STATO

DI

Superficie Commerciale: **209,80 m²** - Istituzionale/Sociale: **15,58 m²** - Totale: **225,38 m²**



ALLEGATO 1)

alla deliberazione di Consiglio Comunale nr. 10 del 24.03.2003

Definizione degli Impianti, loro caratteristiche e criteri per il piano generale degli impianti pubblicitari.

I mezzi pubblicitari collocati nell'ambito del territorio comunale, con particolare riguardo per il Centro Storico e le zone di particolare pregio e tutela, sottostanno alle seguenti prescrizioni, tenuto presente anche quanto dispongono in linea generale e nei casi particolari il vigente Codice della Strada ed il suo Regolamento, in particolare l'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e gli artt. 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 del D.P.R. 495/92.

DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI

INSEGNE DI ESERCIZIO

Si definisce "Insegna di esercizio" la scritta in carattere alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, siano essi pannelli o elementi indipendenti, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce (intesa come fabbricato) o nelle pertinenze accessorie alla stessa (aree esterne in proprietà, preferibilmente recintate). Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Può essere applicata al paramento esterno dell'edificio (frontalmente o a bandiera) o all'interno dell'area di pertinenza (totem o a bandiera, descritti al paragrafo "cartelli"), purché non sporga oltre le recinzioni o su spazio pubblico oltre i limiti stabiliti dal presente paragrafo.

Le insegne di esercizio, da installarsi nella sede di attività, nelle pertinenze accessorie, ovvero nell'apposito spazio ricavato sul prospetto di facciata, sul serramento, foro, vetrina o in via del tutto eccezionale e motivata, su parte diversa dal fabbricato ove trovasi l'esercizio stesso, non possono debordare rispetto agli spazi predisposti.

Le insegne, collocate nelle aree di particolare pregio ed importanza, devono avere caratteristiche, forme e materiali compatibili con il contesto, ed essere realizzate con lettere scatolari a caratteri indipendenti o pantografate. L'eventuale illuminazione dovrà essere di tipo indiretto.

Le insegne dovranno il più possibile conformarsi, relativamente a caratteristiche costruttive, materiali e dimensionali, alle tipologie architettoniche e formali degli edifici, e alle caratteristiche delle aree di pertinenza nelle quali verranno installate.

In particolare le insegne dovranno essere progettate uniformandosi alla composizione architettonica e geometrica delle forometrie delle facciate del complesso edilizio.

Per le insegne a caratteri indipendenti, siano esse installate nelle aree di pregio o in altri siti, la lunghezza massima consentita è la luce della/delle vetrina/e. L'altezza massima



ammisibile è di cm 60, da valutarsi in base alla quota altimetrica di installazione, con sporgenza compresa tra i 5 cm (fino a quota 2,50 m) e i 10 cm.

Tali insegne, se compatibili con l'architettura degli edifici, potranno essere realizzate con i seguenti materiali: ferro, rame, acciaio, legno o altro materiale purché non in contrasto con l'estetica dell'edificio.

Potranno essere utilizzate insegne a caratteri indipendenti con elementi luminosi incorporati nelle lettere, che generano una luce indiretta e riflessa sull'intonaco della facciata.

E' di norma vietata la collocazione di faretti o lampioncini all'esterno delle vetrine. Eventuali richieste verranno esaminate caso per caso, dal Responsabile del Procedimento.

Su strade prive di marciapiedi o con marciapiedi di larghezza inferiore a m 1,20, le insegne di esercizio posizionate sui fabbricati, potranno sporgere, dal filo muro, da 5 cm (fino a quota 2,50 m) a 10 cm..

In presenza di marciapiedi di larghezza uguale o superiore a m 1,20, le sporgenze delle insegne da filo muro dovranno essere contenute nei seguenti limiti:

- Sporgenza massima fino a 5 cm, fino alla quota di m 2,50;
- Sporgenza massima fino a 50 cm, da quota m 2,50 a quota m 4,20.
- Sporgenza massima fino a 50 cm, oltre quota m 4,20, in presenza di strade di larghezza inferiore o uguale a m 8;
- Sporgenza massima fino a 100 cm, oltre quota m 4,20, in presenza di strade di larghezza superiore a m 8.

E' ammessa l'installazione di insegne a bandiera da applicare al paramento esterno dell'edificio, perpendicolarmente alla facciata, qualora il fabbricato si affacci su strade dotate di marciapiedi o percorsi pedonali riservati. E' vietata, invece, la collocazione lungo strade veicolari prive di marciapiedi o percorsi pedonali riservati. Il pannello dell'insegna a bandiera, di dimensioni massime cm 50 x 80 o, se circolari, di massimo diametro pari a cm 60, dovrà essere staccato dall'edificio al massimo 50 cm, con altezza minima da terra pari a 250 cm. In ogni caso lo sbalzo complessivo non dovrà superare i 2/3 della profondità del marciapiede.

La collocazione delle insegne luminose e non, nei portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro può avvenire ad una altezza da terra non inferiore a 2,5 metri. Le insegne a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto dell'altezza da terra di 2,50 metri, non possono sporgere oltre il quarto della larghezza del portico compresi i supporti.

E' vietato esporre insegne che per forma, disegno, colorazione e ubicazione, possono generare confusione con la segnaletica stradale, con particolare riferimento alle insegne con scritte bianche su fondo azzurro.

Nei casi di esercizi di pubblica utilità, quali farmacie, tabaccherie, ecc., è obbligatorio l'uso della segnaletica nazionale.

Le dimensioni delle insegne di esercizio entro i centri abitati devono risultare compatibili con le caratteristiche del manufatto e del luogo. Potranno raggiungere eccezional-



mente la superficie di 20 mq esclusivamente nel caso in cui la superficie di ciascuna facciata dell'edificio, ove ha sede l'attività, sia superiore a 100 mq.

E' inoltre possibile incrementare tale superficie nella misura del 10 % della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.

La collocazione di insegne su stabili, in località anche non soggette a vincoli di tutela, o in altre zone di particolare valenza ambientale, può essere limitata, ad insindacabile giudizio del Dirigente del Servizio Edilizia Privata, al fine di evitare che esse si pongano in contrasto con il contesto ambientale circostante.

E' vietato realizzare scritte o disegni con fili al neon nelle vetrine di esercizi situati nelle aree di particolare pregio ed importanza.

Sono ammesse vetrofanie trasparenti fino a un massimo del 50% della superficie della vetrina.

Non sono ammesse insegne al di sopra di tetti e gronde, eccezione fatta per le "Zone D" Produttive e commerciali individuate dal vigente P.R.G..

PREINSEGNE O INSEGNA PUBBLICITARIA DIREZIONALE

Si definisce "Preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi come previsto dal Regolamento del Codice della Strada, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa, e comunque nel raggio di 5 km dalla sede dell'azienda. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Le preinsegne dovranno avere le dimensioni di cm 125 x cm 25 o di cm. 100 x cm. 25. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia.

SORGENTI LUMINOSE

Si definisce "Sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti entro e fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né d'intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che, comunque, provochi abbagliamento.

CARTELLI

Si definisce "Cartello" un manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri ele-



menti, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

I Cartelli possono essere installati solo se realizzati con struttura e materiali idonei a garantirne durata, sicurezza, agevole manutenzione, non deperibilità e resistenza agli agenti atmosferici.

Vanno collocati in luoghi diversi dalle sedi delle attività di riferimento o dalle loro pertinenze accessorie.

Diversamente, come nel caso di impianti pubblicitari tipo “totem” o “a bandiera” installati nelle aree esterne di pertinenza della sede dell’attività, i cartelli saranno considerati come insegne di esercizio.

E’ vietata la collocazione di cartelli pubblicitari nell’ambito delle aree di particolare pregio ed importanza, sia di tipo fisso che di tipo mobile.

Nelle restanti località i cartelli potranno avere una superficie massima di mq 6 e il loro bordo inferiore dovrà essere, in ogni punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente, dalla quale dovranno comunque distare 3 m, misurati dal bordo esterno del cartello.

Nel caso di “totem”, è ammesso che il bordo inferiore venga appoggiato al basamento di supporto, ferma restando la distanza di m 3 dal ciglio stradale. Per i cartelli a bandiera, il bordo inferiore dovrà essere posto a quota non inferiore a m 4,50 e dovrà essere completamente installato in area di proprietà, senza sporgere sulla pubblica via o nelle zone di allargamento stradale.

Se collocati in aderenza ai fabbricati, e qualora non costituiscano “insegna di esercizio”, i Cartelli non possono superare la superficie di mq 4 per ciascun impianto.

La collocazione delle insegne luminose e non, nei portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro può avvenire ad una altezza da terra non inferiore a 2,5 metri. Le insegne a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto dell’altezza da terra di 2,50 metri, non possono sporgere oltre il quarto della larghezza del portico compresi i supporti.

Non sono consentiti cartelli pubblicitari lungo fiumi, torrenti, scoli e relativi argini, scarpate, fasce di rispetto idraulico e fluviale, fatto salvo l’ottenimento delle autorizzazioni di legge.

Qualora all’interno del Centro abitato esistano ancora tratti di viabilità non gestiti dal Comune, il richiedente dovrà allegare all’istanza l’Autorizzazione dell’Ente proprietario/tutore della Strada.

E’ sempre richiesto, in particolare per i cartelli da installarsi lungo la viabilità, che venga indicata la proprietà dell’area sulla quale verrà installato il mezzo pubblicitario, proprietà che dovrà fornire specifica autorizzazione all’installatore.

E’ fatto divieto di installare cartelli e altri mezzi pubblicitari nelle aree indicate nel P.R.G. come “Zone di allargamento stradale” o nelle aree classificate come “Zone F”, destinate a Servizi di interesse collettivo, fatta salva specifica autorizzazione, previo parere della Giunta Comunale a seguito di deposito di atto di impegno, registrato e tra-



scritto a cura e spese del richiedente, a rimuovere l'impianto pubblicitario a semplice richiesta dell'Amministrazione, senza che sia dovuto alcun indennizzo a titolo risarcitorio.

E' consentita la collocazione dei cartelli di cantiere in aderenza ai ponteggi o in sopraelevazione degli stessi per la durata del medesimo cantiere. Essi devono contenere la sola indicazione delle ditte e/o lavorazioni attinenti al cantiere stesso. All'interno delle aree di particolare pregio ed importanza dovranno essere di contenute dimensioni, fermo restando le dimensioni minime stabilite dalle normative edilizie vigenti.

STRISCIONI, LOCANDINE E STENDARDI.

Si definisce "Striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.

La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Gli striscioni sovrastanti le strade, possono essere installati solamente nelle posizioni, individuate dall'Amministrazione Comunale, munite di apposite strutture, dovranno avere il loro bordo inferiore ad una quota non minore a 5,1 m rispetto al piano della stessa.

E' fatto divieto di utilizzare, per l'appoggio, alberi, strutture provvisorie, pali della pubblica illuminazione, ovvero altri elementi senza la preventiva autorizzazione degli Enti proprietari.

I supporti, se collocati al suolo, devono distare almeno m 3 dal limite della carreggiata delle strade. Per tale motivo il richiedente dovrà accertarsi della proprietà del terreno ed eventualmente ottenere specifica autorizzazione all'installazione da parte del proprietario.

L'esposizione di striscioni e mezzi simili è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni culturali, spettacolari e per il lancio di iniziative commerciali: per tutte il limite temporale è fissato fino a 30 gg.

La pubblicità relativa a iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale non è soggetta a limiti di tempo.

Deroghe ai limiti temporali sopraindicati, aventi comunque natura eccezionale, devono essere autorizzate, previo parere favorevole dalla Giunta Comunale.

SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI.

Si definisce "Segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, e ammessi unicamente nelle aree previste dall'art. 51 del D.P.R. 16.12.92, n. 495.



PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ELETTRONICO O MECCANICO.

Si definisce “Pannello a messaggio variabile elettrico o meccanico” l’impianto monofacciale o bifacciale con possibilità di variazione del messaggio pubblicitario comandato da un sistema computerizzato o meccanico a tempo.

Tale impianto potrà variare il messaggio solo in dissolvenza e dopo un tempo minimo di tre minuti primi.

IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

Si definisce “Impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne pedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

I mezzi pubblicitari abbinati a servizi per gli utenti della strada dovranno essere posizionati con particolare rispetto delle esigenze della sicurezza stradale.

L’Amministrazione Comunale, acquisito il parere del Comando di Polizia Locale, potrà autorizzarne l’installazione tenendo conto anche della tipologia dei luoghi, previa stipula di apposita convenzione, qualora ritenuto necessario.

Qualora vengano meno le ragioni di pubblica utilità, e comunque, alla scadenza della convenzione, tali impianti dovranno essere sollecitamente rimossi.

ALTRE FORME ED IMPIANTI DI PUBBLICITA’ DISCIPLINATI.

1 - Impianti destinati all’affissione di manifesti

L’affissione di manifesti deve essere effettuata esclusivamente su manufatti a ciò destinati.

Devono essere utilizzati, per siffatti supporti, unicamente ai fini strutturali, materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Ove collocati in aderenza a fabbricati, devono interessare prospetti ciechi e non decorati.

2 - Targhe, bacheche e pannelli

Per targhe, bacheche e pannelli si intendono gli impianti a superficie monodimensionale posti a lato di ingressi, vetrine, o fra due fori-vetrina.

Le targhe indicative di attività imprenditoriali, professionali e associazioni, dovranno essere collocate in appositi porta targhe multipli, installati a lato dell’ingresso degli edifici.

E’ consentito l’uso di vetro, plexiglas trasparente, metallo verniciato, legno, rame.

Indicativamente le targhe professionali, montate su porta targhe neutri e trasparenti, dovranno avere ciascuna dimensioni di cm 30 x 15, potranno essere raggruppate e dovranno essere montate a partire da cm 160 da terra ed avere sporgenza massima cm. 4. In ogni caso sia le targhe che le bacheche e i pannelli, in caso di fori-vetrina o ingressi do-



tati di cornici architravate, non potranno superare il limite superiore della cornice, e dovranno essere distaccate lateralmente di almeno 10 cm dalla cornice o dal foro-vetrina.

Per le targhe professionali di tipo sanitario (relative a studi medici, specialisti, dentisti, psicologi, psichiatri, ecc.) a norma della L. 175/1992, modificata dalla L. 42/1999 e n° 362/1999, e s.m.i., il richiedente dovrà presentare, in allegato alla domanda la prevista autorizzazione rilasciata dal proprio ordine professionale.

Targhe, bacheche e pannelli non potranno superare le dimensioni di cm 130 x 130.

La valutazione di eventuali soluzioni alternative è affidata al Dirigente del Servizio Edilizia Privata.

3 - Tende con messaggi pubblicitari

E' ammessa la pubblicità del nome dell'esercizio commerciale, e/o dell'attività svolta, sulle tende installate sul paramento esterno dei fabbricati ove viene svolta l'attività.

Le tende solari potranno essere installate esclusivamente in presenza di marciapiede, dovranno avere il bordo inferiore (compresa l'eventuale mantovana) posta ad almeno m 2,20 dal piano del marciapiede, con sporgenza arretrata di almeno cm 30 dal filo esterno del marciapiede medesimo.

In ogni caso sia le scritte che i materiali utilizzati, che i colori e le tipologie delle tende dovranno armonizzarsi con l'edificio e il contesto circostante, in particolare nelle zone di particolare pregio.

MODALITÀ D'INSTALLAZIONE

Il posizionamento di impianti pubblicitari è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

1 - Cartello Stradale

50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

25 m. dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

100 m. dagli imbocchi delle gallerie;

25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;

lungo tutte le strade la distanza non dovrà essere inferiore a m. 3 dal ciglio stradale.

I cartelli non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali, sono soggetti al rispetto delle sopra elencate distanze, anche i cartelli pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli e installati ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata, con riduzione a m 15 nel punto e).

2 – Insegne di esercizio



Le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia, derogano alle distanze indicate al punto 1, a condizione che non ostacolino in ogni caso la visibilità dei segnali stradali.

3 - Preinsegne

Sono ammessi raggruppamenti di preinsegne con un numero massimo di n° 6 per ogni senso di marcia, per ogni azienda è consentito un numero massimo di 5 elementi da ubicare entro un raggio di 5 Km, da posizionarsi preferibilmente nelle intersezioni di accesso alle zone artigianali ed industriali, con esclusione del centro abitato, con esclusione di quelle di servizio.

4 – Striscioni locandine e standardi

Striscioni, standardi e locandine, dovranno essere posizionati parallelamente all'asse stradale con rispettate le indicazioni riportate nel punto 1, relative ai cartelli stradali, mantenendo il limite di 3 ml dal ciglio stradale.

Tali mezzi pubblicitari, se posti sopra la carreggiata, sono da collocarsi esclusivamente negli appositi spazi definiti dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato il posizionamento delle locandine sugli impianti semaforici segnali stradali, pali della pubblica illuminazione e piante.

E' fatta eccezione per la pubblicità di manifestazioni circensi, sagre e feste, nelle predette occasioni, si potranno posizionare le locandine rispettando le prescrizioni di seguito riportate:

- non arrecare intralcio al transito pedonale;
- divieto di collocazione sulle isole rialzate del traffico, rotatorie e intersezioni;
- rispetto delle distanze di cui al comma 1 lettera a), b), c), e d);
- posizionamento solo sui pali della pubblica illuminazione;
- il fissaggio potrà avvenire esclusivamente mediante fascette di plastica;
- la rimozione dovrà avvenire entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione.

AREE DI PARTICOLARE PREGIO ED IMPORTANZA.

Si considerano località degne di particolare tutela:

- il Centro Storico,
- le Corti Rurali Di Antica Origine,
- l'edilizia con valore storico ambientale esterna al centro storico,
- le zone vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04 (ex Leggi 1089/39 e 1497/39),
- la fascia di rispetto cimiteriale.

Sono inoltre considerate zone di pregio i luoghi ubicati in prossimità di tali presenze monumentali e paesaggistiche, e le aree indicate nel vigente P.R.G. come "coni visuali di rispetto".

Gli impianti che presentino particolari tipologie e complessità tecnica, potranno essere ammessi solo in via eccezionale e previa valutazione del Dirigente del Servizio Edilizia Privata.



Tale organismo verificherà la fattibilità o meno del loro inserimento, anche a carattere temporaneo, nel contesto ambientale, monumentale ed urbano, sotto il profilo dell' idoneità dei materiali e dell' aspetto estetico – compositivo. L' inserimento di impianti pubblicitari in zone sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04 (ex L. 1089/39, L. 1497/39, L. 431/85) è subordinato all' acquisizione dei nulla osta previsti dalla specifica normativa.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ~~37~~³⁸ del 19 dicembre 2023

ALLEGATO D - DIMENSIONAMENTO E MODALITÀ D'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Definizione degli Impianti, loro caratteristiche e criteri per il piano generale degli impianti pubblicitari.

I mezzi pubblicitari collocati nell'ambito del territorio comunale, con particolare riguardo per il Centro Storico e le zone di particolare pregio e tutela, sottostanno alle seguenti prescrizioni, tenuto presente anche quanto dispongono in linea generale e nei casi particolari il vigente Codice della Strada ed il suo Regolamento, in particolare l'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e gli artt. 47 — 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 del D.P.R. 495/92.

DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI- INSEGNE DI ESERCIZIO

Si definisce "Insegna di esercizio" la scritta in carattere alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, siano essi pannelli o elementi indipendenti, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce (intesa come fabbricato) o nelle pertinenze accessorie alla stessa (aree esterne in proprietà, preferibilmente recintate). Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Può essere applicata al paramento esterno dell'edificio (frontalmente o a bandiera) o all'interno dell'area di pertinenza (totem o a bandiera, descritti al paragrafo "cartelli"), purché non sporga oltre le recinzioni o su spazio pubblico oltre i limiti stabiliti dal presente paragrafo.

Le insegne di esercizio, da installarsi nella sede di attività, nelle pertinenze accessorie, ovvero nell'apposito spazio ricavato sul prospetto di facciata, sul serramento, foro, vetrina o in via del tutto eccezionale e motivata, su parte diversa dal fabbricato ove trovasi l'esercizio stesso, non possono debordare rispetto agli spazi predisposti.

Le insegne, collocate nelle aree di particolare pregio ed importanza, devono avere caratteristiche, forme e materiali compatibili con il contesto, ed essere realizzate con lettere scatolari a caratteri indipendenti o pantografate. L'eventuale illuminazione dovrà essere di tipo indiretto.

Le insegne dovranno il più possibile conformarsi, relativamente a caratteristiche costruttive, materiali e dimensionali, alle tipologie architettoniche e formali degli edifici, e alle caratteristiche delle aree di pertinenza nelle quali verranno installate.

In particolare le insegne dovranno essere progettate uniformandosi alla composizione architettonica e geometrica delle forometrie delle facciate del complesso edilizio.

Per le insegne a caratteri indipendenti, siano esse installate nelle aree di pregio o in altri siti, la lunghezza massima consentita è la luce della/delle vetrina/e. L'altezza massima ammissibile è di cm 60, da valutarsi in base alla quota altimetrica di installazione, con sporgenza compresa tra i 5 cm (fino a quota 2,50 m) e i 10 cm.

Tali insegne, se compatibili con l'architettura degli edifici, potranno essere realizzate con i seguenti materiali: ferro, rame, acciaio, legno o altro materiale purché non in contrasto con l'estetica dell'edificio.

Potranno essere utilizzate insegne a caratteri indipendenti con elementi luminosi incorporati nelle lettere, che generano una luce indiretta e riflessa sull'intonaco della facciata.

E' di norma vietata la collocazione di faretti o lampioncini all'esterno delle vetrine. Eventuali richieste verranno esaminate caso per caso, dal Responsabile del Procedimento.

Su strade prive di marciapiedi o con marciapiedi di larghezza inferiore a m 1,20, le insegne di esercizio posizionate sui fabbricati, potranno sporgere, dal filo muro, da 5 cm (fino a quota 2,50 m) a 10 cm..

In presenza di marciapiedi di larghezza uguale o superiore a m 1,20, le sporgenze delle insegne da filo muro dovranno essere contenute nei seguenti limiti:

e Sporgenza massima fino a 5 cm, fino alla quota di m 2,50;

- Sporgenza massima fino a 50 cm, da quota m 2,50 a quota m 4,20.
- Sporgenza massima fino a 50 cm, oltre quota m 4,20, in presenza di strade di larghezza inferiore o uguale a m 8;
- Sporgenza massima fino a 100 cm, oltre quota m 4,20, in presenza di strade di larghezza superiore a m 8.

E' ammessa l'installazione di insegne a bandiera da applicare al paramento esterno dell'edificio, perpendicolarmente alla facciata, qualora il fabbricato si affacci su strade dotate di marciapiedi o percorsi pedonali riservati. E' vietata, invece, la collocazione lungo strade veicolari prive di marciapiedi o percorsi pedonali riservati. Il pannello dell'insegna a bandiera, di dimensioni massime cm 50 x 80 0, se circolari, di massimo diametro pari a cm 60, dovrà essere staccato dall'edificio al massimo 50 cm, con altezza minima da terra pari a 250 cm. In ogni caso lo sbalzo complessivo non dovrà superare i 2/3 della profondità del marciapiede.

La collocazione delle insegne luminose e non, nei portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro può avvenire ad una altezza da terra non inferiore a 2,5 metri. Le insegne a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto dell'altezza da terra di 2,50 metri, non possono sporgere Oltre il quarto della larghezza del portico compresi i supporti.

E' vietato esporre insegne che per forma, disegno, colorazione e ubicazione, possono generare confusione con la segnaletica stradale, con particolare riferimento alle insegne con scritte bianche su fondo azzurro.

Nei casi di esercizi di pubblica utilità, quali farmacie, tabaccherie, ecc., è obbligatorio l'uso della segnaletica nazionale.

Le dimensioni delle insegne di esercizio entro i centri abitati devono risultare compatibili con le caratteristiche del manufatto e del luogo. Potranno raggiungere eccezionalmente la superficie di 20 mq esclusivamente nel caso in cui la superficie di ciascuna facciata dell'edificio, ove ha sede l'attività, sia superiore a 100 mq.

E' inoltre possibile incrementare tale superficie nella misura del 10 % della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.

La collocazione di insegne su stabili, in località anche non soggette a vincoli di tutela, o in altre zone di particolare valenza ambientale, può essere limitata, ad insindacabile giudizio del Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica, al fine di evitare che esse si pongano in contrasto con il contesto ambientale circostante.

E' vietato realizzare scritte o disegni con fili al neon nelle vetrine di esercizi situati nelle aree di particolare pregio ed importanza.

Sono ammesse vetrofanie trasparenti fino a un massimo del 50% della superficie della vetrina.

Non sono ammesse insegne al di sopra di tetti e gronde, eccezione fatta per le "Zone D" Produttive e commerciali individuate dal vigente P.R.G..

PREINSEGNE O INSEGNA PUBBLICITARIA DIREZIONALE

Si definisce "Preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi come previsto dal Regolamento del Codice della Strada, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa, e comunque nel raggio di 5 km dalla sede dell'azienda. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Le preinsegne dovranno avere le dimensioni di cm 125 x cm 25 0 di cm. 100 x cm. 25. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia.

SORGENTI LUMINOSE

Si definisce "Sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti entro e fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né d'intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che, comunque, provochi abbagliamento.

CARTELLI

Si definisce "Cartello" un manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

I Cartelli possono essere installati solo se realizzati con struttura e materiali idonei a garantirne durata, sicurezza, agevole manutenzione, non deperibilità e resistenza agli agenti atmosferici.

Vanno collocati in luoghi diversi dalle sedi delle attività di riferimento o dalle loro pertinenze accessorie.

Diversamente, come nel caso di impianti pubblicitari tipo "totem" o "a bandiera" installati nelle aree esterne di pertinenza della sede dell'attività, i cartelli saranno considerati come insegne di esercizio.

E' vietata la collocazione di cartelli pubblicitari nell'ambito delle aree di particolare pregio ed importanza, sia di tipo fisso che di tipo mobile.

Nelle restanti località i cartelli potranno avere una superficie massima di mq 6 e il loro bordo inferiore dovrà essere, in ogni punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente, dalla quale dovranno comunque distare 3 m dal limite della carreggiata misurati dal bordo esterno del cartello.

Nel caso di "totem", è ammesso che il bordo inferiore venga appoggiato al basamento di supporto, ferma restando la distanza di m 3 dal limite della carreggiata. Per i cartelli a bandiera, il bordo inferiore

dovrà essere posto a quota non inferiore a m 4,50 e dovrà essere completamente installato in area di proprietà, senza sporgere sulla pubblica via o nelle zone di allargamento stradale.

Se collocati in aderenza ai fabbricati, e qualora non costituiscano "insegna di esercizio", i Cartelli non possono superare la superficie di mq 4 per ciascun impianto.

La collocazione delle insegne luminose e non, nei portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro può avvenire ad una altezza da terra non inferiore a 2,5 metri. Le insegne a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto dell'altezza da terra di 2,50 metri, non possono sporgere oltre il quarto della larghezza del portico compresi i supporti.

Non sono consentiti cartelli pubblicitari lungo fiumi, torrenti, scoli e relativi argini, scarpate, fasce di rispetto idraulico e fluviale, fatto salvo l'ottenimento delle autorizzazioni di legge.

Qualora all'interno del Centro abitato esistano ancora tratti di viabilità non gestiti dal Comune, il richiedente dovrà allegare all'istanza l'Autorizzazione dell'Ente proprietario/tutore della Strada.

È sempre richiesto, in particolare per i cartelli da installarsi lungo la viabilità, che venga indicata la proprietà dell'area sulla quale verrà installato il mezzo pubblicitario, proprietà che dovrà fornire specifica autorizzazione all'installatore.

E' fatto divieto di installare cartelli e altri mezzi pubblicitari nelle aree indicate nel P.R.G. come "Zone di allargamento stradale" o nelle aree classificate come "Zone F", destinate a Servizi di interesse collettivo, fatta salva specifica autorizzazione, previo parere della Giunta Comunale a seguito di deposito di atto di impegno, registrato e trascritto a cura e spese del richiedente, a rimuovere l'impianto pubblicitario a semplice richiesta dell'Amministrazione, senza che sia dovuto alcun indennizzo a titolo risarcitorio e di produrre relativa garanzia fidejussoria per il sostegno delle spese di rimozione.

È altresì fatto divieto di installare cartelli e altri mezzi pubblicitari sui marciapiedi pubblici e sugli spazi prospicienti le private abitazioni fatta salva specifica autorizzazione rilasciata con le modalità di cui al precedente paragrafo.

È consentita la collocazione dei cartelli di cantiere in aderenza ai ponteggi o in sopraelevazione degli stessi per la durata del medesimo cantiere. Essi devono contenere la sola indicazione delle ditte e/o lavorazioni attinenti al cantiere stesso. All'interno delle aree di particolare pregio ed importanza dovranno essere di contenute dimensioni, fermo restando le dimensioni minime stabilite dalle normative edilizie vigenti.

STRISCIONI LOCANDINE E STENDARDI.

Si definisce "Striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.

La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Gli striscioni sovrastanti le strade, possono essere installati solamente nelle posizioni, individuate dall'Amministrazione Comunale, munite di apposite strutture, dovranno avere il loro bordo inferiore ad una quota non minore a 5,1 m rispetto al piano della stessa.

È fatto divieto di utilizzare, per l'appoggio, alberi, strutture provvisorie, pali della pubblica illuminazione, ovvero altri elementi senza la preventiva autorizzazione degli Enti proprietari.

I supporti, se collocati al suolo, devono distare almeno m 3 dal limite della carreggiata delle strade. Per tale motivo il richiedente dovrà accertarsi della proprietà del terreno ed eventualmente ottenere specifica autorizzazione all'installazione da parte del proprietario.

L'esposizione di striscioni e mezzi similari è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni culturali, spettacolari e per il lancio di iniziative commerciali: per tutte il limite temporale è fissato fino a 30 gg.

La pubblicità relativa a iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale non è soggetta a limiti di tempo.

Deroghe ai limiti temporali sopraindicati, aventi comunque natura eccezionale, devono essere autorizzate, previo parere favorevole dalla Giunta Comunale.

SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI.

Si definisce "Segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, e ammessi unicamente nelle aree previste dall'art. 51 del D.P.R. 16.12.92, n. 495.

PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ELETTRONICO O MECCANICO.

Si definisce "Pannello a messaggio variabile elettrico o meccanico" l'impianto monofacciale o bifacciale con possibilità di variazione del messaggio pubblicitario comandato da un sistema computerizzato o meccanico a tempo.

Tale impianto potrà variare il messaggio solo in dissolvenza e dopo un tempo minimo di tre minuti primi.

IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

Si definisce "Impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne pedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

I mezzi pubblicitari abbinati a servizi per gli utenti della strada dovranno essere posizionati con particolare rispetto delle esigenze della sicurezza stradale.

L'Amministrazione Comunale, acquisito il parere del Comando di Polizia Locale, potrà autorizzarne l'installazione tenendo conto anche della tipologia dei luoghi, previa stipula di apposita convenzione, qualora ritenuto necessario.

Qualora vengano meno le ragioni di pubblica utilità, e comunque, alla scadenza della convenzione, tali impianti dovranno essere sollecitamente rimossi.

ALTRE FORME ED IMPIANTI DI PUBBLICITA' DISCIPLINATI.

1 - Impianti destinati all'affissione di manifesti

L'affissione di manifesti deve essere effettuata esclusivamente su manufatti a ciò destinati.

Devono essere utilizzati, per siffatti supporti, unicamente ai fini strutturali, materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Ove collocati in aderenza a fabbricati, devono interessare prospetti ciechi e non decorati.

2- Targhe, bacheche e pannelli

Per targhe, bacheche e pannelli si intendono gli impianti a superficie monodimensionale posti a lato di ingressi, vetrine, o fra due fori-vetrina.

Le targhe indicative di attività imprenditoriali, professionali e associazioni, dovranno essere collocate in appositi porta targhe multipli, installati a lato dell'ingresso degli edifici.

E' consentito l'uso di vetro, plexiglas trasparente, metallo verniciato, legno, rame.

Indicativamente le targhe professionali, montate su porta targhe neutri e trasparenti, dovranno avere ciascuna dimensioni di cm 30 x 15, potranno essere raggruppate e dovranno essere montate a partire da cm 160 da terra ed avere sporgenza massima cm. 4. In ogni caso sia le targhe che le bacheche e i pannelli, in caso di fori-vetrina o ingressi dotati di cornici architravate, non potranno superare il limite superiore della cornice, e dovranno essere distaccate lateralmente di almeno 10 cm dalla cornice o dal foro-vetrina.

Per le targhe professionali di tipo sanitario (relative a studi medici, specialisti, dentisti, psicologi, psichiatri, ecc.) a norma della L. 175/1992, modificata dalla L. 42/1999 e n° 362/1999, e s.m.i., il richiedente dovrà presentare, in allegato alla domanda la prevista autorizzazione rilasciata dal proprio ordine professionale.

Targhe, bacheche e pannelli non potranno superare le dimensioni di cm 130 X 130.

La valutazione di eventuali soluzioni alternative è affidata al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici.

3 - Tende con messaggi pubblicitari

E' ammessa la pubblicità del nome dell'esercizio commerciale, e/o dell'attività svolta, sulle tende installate sul paramento esterno dei fabbricati ove viene svolta l'attività.

Le tende solari potranno essere installate esclusivamente in presenza di marciapiede, dovranno avere il bordo inferiore (compresa l'eventuale mantovana) posta ad almeno m 2,20 dal piano del marciapiede, con sporgenza arretrata di almeno cm 30 dal filo esterno del marciapiede medesimo.

In ogni caso sia le scritte che i materiali utilizzati, che i colori e le tipologie delle tende dovranno armonizzarsi con l'edificio e il contesto circostante, in particolare nelle zone di particolare pregio.

MODALITÀ D'INSTALLAZIONE Il posizionamento di impianti pubblicitari è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

1 - Cartello Stradale

- a. 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b. 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c. 25 m. dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d. 100 m. dagli imbocchi delle gallerie;

e. 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;

lungo tutte le strade la distanza non dovrà essere inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata.

I cartelli non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali, sono soggetti al rispetto delle sopra elencate distanze, anche i cartelli pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli e installati ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata, con riduzione a m 15 nel punto e).

2 — Insegne di esercizio

Le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia, derogano alle distanze indicate al punto 1, a condizione che non ostacolino in ogni caso la visibilità dei segnali stradali.

3 - Preinsegne

Sono ammessi raggruppamenti di preinsegne con un numero massimo di n°6 per ogni senso di marcia, per ogni azienda è consentito un numero massimo di 5 elementi da ubicare entro un raggio di 5 Km, da posizionarsi preferibilmente nelle intersezioni di accesso alle zone artigianali ed industriali, con esclusione del centro abitato, con esclusione di quelle di servizio.

4 — Striscioni locandine e stendardi

Striscioni, stendardi e locandine, dovranno essere posizionati parallelamente all'asse stradale con rispettate le indicazioni riportate nel punto 1, relative ai cartelli stradali, mantenendo il limite di 3 ml dal limite della carreggiata.

Tali mezzi pubblicitari, se posti sopra la , sono da collocarsi esclusivamente negli appositi spazi definiti dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato il posizionamento delle locandine sugli impianti semaforici segnali stradali, pali della pubblica illuminazione e piante.

E' fatta eccezione per la pubblicità di manifestazioni circensi, sagre e feste, nelle predette occasioni, si potranno posizionare le locandine rispettando le prescrizioni di seguito riportate:

- non arrecare intralcio al transito pedonale;
- divieto di collocazione sulle isole rialzate del traffico, rotatorie e intersezioni;
- rispetto delle distanze di cui al comma I lettera a), b), c), e d);
- posizionamento solo sui pali della pubblica illuminazione;
- il fissaggio potrà avvenire esclusivamente mediante fascette di plastica;
- la rimozione dovrà avvenire entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione.

AREE DI PARTICOLARE PREGIO ED IMPORTANZA.

Si considerano località degne di particolare tutela:

- il Centro Storico,
- le Corti Rurale Di Antica Origine,
- l'edilizia con valore storico ambientale esterna al centro storico,
- le zone vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04 (ex Leggi 1089/39 e 1497/39),
- la fascia di rispetto cimiteriale.

Sono inoltre considerate zone di pregio i luoghi ubicati in prossimità di tali presenze monumentali e paesaggistiche, e le aree indicate nel vigente P.R.G. come "coni visuali di rispetto".

Gli impianti che presentino particolari tipologie e complessità tecnica, potranno essere ammessi solo in via eccezionale e previa valutazione del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici.

Tale organismo verificherà la fattibilità o meno del loro inserimento, anche a carattere temporaneo, nel contesto ambientale, monumentale ed urbano, sotto il profilo dell'idoneità dei materiali e dell'aspetto estetico — compositivo. L'inserimento di impianti pubblicitari in zone sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04 (ex L. 1089/39, L. 1497/39, L. 431/85) è subordinato all'acquisizione dei nulla osta previsti dalla specifica normativa.

Si precisa che come previsto dal nostro Regolamento Edilizio Comunale (REC) adeguato al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'intesa sancita in sede di conferenza governo-regioni e comuni il 20 ottobre 2016, recepito con D.G.R. n. 1896/2017 e D.G.R. n. 669/2018, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 10/11/2020 non saranno autorizzati nuovi cartelli pubblicitari nelle zone soggetta a vincolo paesaggistico di cui alla parte III del D.lgs 42/2004, ad esclusione delle insegne di esercizio e delle preinsegne.